Testo estratto dagli archivi del sistema **ItalgiureWeb** del CED della Corte di Cassazione

LEGGE 3 MAGGIO 1955, *n.* 407 *(GU n. 117 del 23/05/1955)*
PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI DI FACCHINAGGIO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.117 DEL 23 MAGGIO 1955)

PD: ***S9551373***
URN: ***urn:nir:stato:legge:1955-05-03;407***

Preambolo

LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ART. 1.

LA PRESENTE LEGGE REGOLA I LAVORI DEI FACCHINI LIBERI ESERCENTI PER I QUALI È PRESCRITTA L'ISCRIZIONE DI CUI ALLO ART. 121 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA 18 GIUGNO 1931, N. 773.

SONO ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO INERENTI AL GRANO DI AMMASSO DELLA GESTIONE STATALE, NONCHÉ QUELLE CHE SI ESEGUONO NELL'AMBITO DEI PORTI E AEROPORTI, DELLE DOGANE, DEI MERCATI ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, DELLE STAZIONI DELLE FERROVIE DELLO STATO PER IL TRASPORTO DI BAGAGLI E COLLI A MANO, IN QUANTO DETTE OPERAZIONI RISULTINO REGOLATE CON PARTICOLARI NORME DI LEGGE O DI REGOLAMENTO.

SONO, INOLTRE, ESCLUSI I LAVORI DI FACCHINAGGIO ESEGUITI DAGLI IMPRENDITORI PERSONALMENTE O A MEZZO DEI PROPRI DIPENDENTI CON RAPPORTO DI LAVORO DI CARATTERE STABILE E CONTINUATIVO, NONCHÉ QUELLI ESEGUITI PER ESIGENZE DI CARATTERE DOMESTICO E FAMILIARE.

ART. 2.

CON DECRETO DEL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE È ISTITUITA LA COMMISSIONE CENTRALE PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI DI FACCHINAGGIO.

LA COMMISSIONE È PRESIEDUTA DAL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE, O DA UN SUO DELEGATO, ED È COMPOSTA:

DA UN RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO;

DA UN RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO;

DA DUE RAPPRESENTANTI DEGLI INDUSTRIALI;

DA DUE RAPPRESENTANTI DEI COMMERCIANTI;

DA DUE RAPPRESENTANTI DEGLI AGRICOLTORI;

DA SETTE RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI.

I RAPPRESENTATI DEGLI INDUSTRIALI, DEI COMMERCIANTI, DEGLI AGRICOLTORI E DEI LAVORATORI SARANNO SCELTI TRA I DESIGNATI, SU RICHIESTA DEL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE, DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI NAZIONALI DI CATEGORIA PIÙ RAPPRESENTATIVE.

LA COMMISSIONE DURA IN CARICA DUE ANNI ED HA SEDE PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, CHE ISTITUIRÀ APPOSITA SEGRETERIA ALLA COMMISSIONE STESSA.

ART. 3.

IN OGNI PROVINCIA, CON DECRETO DEL PREFETTO, È ISTITUITA LA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI DI FACCHINAGGIO.

LA COMMISSIONE PROVINCIALE È PRESIEDUTA DAL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE ED È COMPOSTA:

DAL QUESTORE O DA UN SUO DELEGATO;

DA UN RAPPRESENTANTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA;

DA DUE RAPPRESENTANTI DEGLI INDUSTRIALI;

DA DUE RAPPRESENTANTI DEI COMMERCIANTI;

DA DUE RAPPRESENTANTI DEGLI AGRICOLTORI;

DA SETTE RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI.

I RAPPRESENTANTI DEGLI INDUSTRIALI, DEI COMMERCIANTI, DEGLI AGRICOLTORI E DEI LAVORATORI SARANNO SCELTI TRA I DESIGNATI, SU RICHIESTA DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE, DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI DI CATEGORIA PIÙ RAPPRESENTATIVE.

LA COMMISSIONE DURA IN CARICA DUE ANNI ED HA SEDE PRESSO L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE, CHE ISTITUIRÀ APPOSITA SEGRETERIA ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE MEDESIMA.

ART. 4.

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI DI FACCHINAGGIO HA I SEGUENTI COMPITI:

a) ESPRIMERE PARERE E FORMULARE PROPOSTE PER TUTTO QUANTO SI RIFERISCE ALLA DISCIPLINA DEI LAVORI DI FACCHINAGGIO ED AL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI;

b) ESPRIMERE PARERI E FORMULARE PROPOSTE PER LA FISSAZIONE DI TARIFFE A CARATTERE NAZIONALE;

c) ESPRIMERE PARERE SUI RICORSI CHE SIANO PRESENTATI AVVERSO LE DETERMINAZIONI ADOTTATE DAGLI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE DEI LAVORI DI FACCHINAGGIO; NONCHÉ AVVERSO LE DETERMINAZIONI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 3;

d) FORMULARE PROPOSTE PER OGNI MIGLIORE TUTELA PREVIDENZIALE, ASSISTENZIALE, MUTUALISTICA ED INFORTUNISTICA DEI FACCHINI LIBERI ESERCENTI IN GENERE.

SULLE MATERIE PER LE QUALI IL PRESENTE ARTICOLO RICONOSCE ALLA COMMISSIONE LA COMPETENZA AD ESPRIMERE PARERI, IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE PROVVEDERÀ, UDITI I PARERI STESSI.

ART. 5.

LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI DI FACCHINAGGIO SARANNO STABILITE CON DECRETO DEL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE, SENTITA LA COMMISSIONE CENTRALE MEDESIMA.

DETTA COMMISSIONE È CONVOCATA DAL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE OGNI QUALVOLTA LO RITENGA OPPORTUNO; O QUANDO NE FACCIANO RICHIESTA MOTIVATA ALMENO TRE DEI SUOI COMPONENTI.

ART. 6.

LA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI DI FACCHINAGGIO HA I SEGUENTI COMPITI:

a) CLASSIFICARE, IN BASE AGLI USI, ALLE CONSUETUDINI, ALLE ESIGENZE LOCALI, ALLE SITUAZIONI CONTRATTUALI E DI FATTO GIÀ ESISTENTI, I LAVORI DI FACCHINAGGIO DI COMPETENZA DELLE COOPERATIVE, CAROVANE OD ALTRE ASSOCIAZIONI DI FACCHINI LIBERI ESERCENTI, NONCHÉ DEI FACCHINI LIBERI ESERCENTI NON ASSOCIATI IN DETTI ORGANISMI.

b) DETERMINARE, IN BASE ALLE POSSIBILITÀ NORMALI DELLE SINGOLE SFERE DI ATTIVITÀ, IL NUMERO DEI FACCHINI CHE POSSONO ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI LIBERO FACCHINAGGIO NEL TERRITORIO DI CIASCUN COMUNE, IN MODO DA RENDERE POSSIBILE LA REGOLARE EFFETTUAZIONE DEI LAVORI DI FACCHINAGGIO, TENENDO CONTO DELLA NECESSITÀ DI PERMETTERE AI SINGOLI FACCHINI UNA CONTINUATIVA PERMANENZA AL LAVORO ED IL RAGGIUNGIMENTO DI UN EQUO MINIMO DI RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA;

c) ISTITUIRE E TENERE AGGIORNATO IL REGISTRO PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE, CAROVANE E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI DI FACCHINI LIBERI ESERCENTI, NONCHÉ DEI LIBERI FACCHINI NON ASSOCIATI NEI PREDETTI ORGANISMI COLLETTIVI, CON L'INDICAZIONE, PER CIASCUN ORGANISMO E PER CIASCUN LIBERO LAVORATORE NON ASSOCIATO, DELLA SFERA DI ATTIVITÀ E DELLE SPECIALIZZAZIONI;

d) DETERMINARE TARIFFE, ORARI, NORME E REGOLAMENTI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI FACCHINAGGIO DI COMPETENZA DEI FACCHINI LIBERI ESERCENTI E DEI LORO ORGANISMI COLLETTIVI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA;

e) FORMULARE OGNI ALTRA DISPOSIZIONE ED ADOTTARE OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO CHE SI RAVVISI NECESSARIO PER LA MIGLIORE ESECUZIONE DEI LAVORI DI FACCHINAGGIO;

f) SVOLGERE OPERA DI AMICHEVOLE COMPOSIZIONE, SU RICHIESTA DI ALMENO UNA DELLE PARTI, PER LE CONTROVERSIE CHE SI DETERMINASSERO TRA I COMMITTENTI DEI LAVORI DI FACCHINAGGIO ED I FACCHINI LIBERI ESERCENTI; NONCHÉ PER LE CONTROVERSIE SORGENTI FRA I FACCHINI MEDESIMI, SIA INDIVIDUALMENTE CHE COLLETTIVAMENTE, FRA CAROVANE, COOPERATIVE ED ALTRI ORGANISMI SIMILARI.

LA COMMISSIONE PROVINCIALE SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE DEL SUO PRESIDENTE ED ANCHE SU RICHIESTA MOTIVATA DI ALMENO TRE DEI SUOI COMPONENTI.

ART. 7.

LADDOVE, PER FRONTEGGIARE PARTICOLARI ESIGENZE DEI LAVORI DI FACCHINAGGIO, SI RENDE NECESSARIO UN AUMENTO TEMPORANEO DEL NUMERO DEI FACCHINI AUTORIZZATI IN CIASCUNA PROVINCIA, LA COMMISSIONE PROVINCIALE, OD IN CASO DI PARTICOLARE URGENZA L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO, POTRANNO DISPORRE PER LA CHIAMATA NEL LUOGO DEL LAVORO DEI FACCHINI DI ALTRI COMUNI VICINIORI, SIA SINGOLI CHE RIUNITI IN ORGANISMI COLLETTIVI.

OVE L'ADOZIONE DI TALE PROVVEDIMENTO NON SIA POSSIBILE, O, COMUNQUE, RISULTI INSUFFICIENTE, LE COOPERATIVE, LE CAROVANE DI FACCHINI O GLI ALTRI ORGANISMI SIMILARI DEL LUOGO, POTRANNO ESSERE AUTORIZZATI DALL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO A CHIAMARE, IN VIA PROVVISORIA, LAVORATORI DISPONIBILI PRESSO GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO GIURISDIZIONALMENTE COMPETENTI, CON FACOLTÀ DI SCELTA QUALORA SI TRATTI DI LAVORI CHE RICHIEDONO PARTICOLARE CAPACITÀ O FIDUCIA.

TALI LAVORATORI AVRANNO DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO STABILITO PER GLI STESSI FACCHINI LIBERI ESERCENTI.

ART. 8.

LE DETERMINAZIONI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE SARANNO RESE ESECUTIVE ENTRO 30 GIORNI CON DECRETO PREFETTIZIO.

CONTRO LE DELIBERAZIONI RESE ESECUTIVE DAL DECRETO PREFETTIZIO O CONTRO LA MANCATA EMISSIONE DEL DECRETO PREFETTIZIO RELATIVO ALLE DELIBERAZIONI STESSE, È AMMESSO RICORSO AL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE, IL QUALE DECIDE, SENTITA LA COMMISSIONE CENTRALE, ENTRO 90 GIORNI.

ART. 9.

CONTRO LE INOSSERVANZE DA PARTE DEI LAVORATORI, SINGOLI O ASSOCIATI, POTRÀ ESSERE PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE

ALL'AUTORITÀ COMPETENTE IL RITIRO TEMPORANEO DELLA LICENZA RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 121 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 1931, N. 773.

IN CASO DI RECIDIVA, POTRÀ ANCHE ESSERE PROPOSTO IL RITIRO DEFINITIVO DELLA LICENZA STESSA.

ART. 10.

LA VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE E DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLA STESSA, È DEMANDATA ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO ED AI NORMALI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

ART. 11.

LE INFRAZIONI ALLA PRESENTE LEGGE DA PARTE DEI COMMITTENTI DI LAVORO SONO PUNITE CON AMMENDE DA LIRE 10.000 A LIRE 100.000.

ART. 12.

SONO ABROGATE TUTTE LE DISPOSIZIONI CHE RISULTANO IN CONTRASTO CON QUELLE DELLA PRESENTE LEGGE.

LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATA A ROMA, ADDÌ 3 MAGGIO 1955
EINAUDI
SCELBA - VIGORELLI
- GAVA - MEDICI
- MATTARELLA -
VILLABRUNA
VISTO, IL GUARDASIGILLI: DE PIETRO